



COMUNE DI CAVOUR

C.A.P. 10061

PROVINCIA DI TORINO

tel 0121/6114
fax 0121/609196

POLIZIA LOCALE

e-mail: vigili@comune.cavour.to.it

ORDINANZA N. 63

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta in via San Giorgio dall'intersezione con via Pellosa all'intersezione con la strada privata che congiunge l'immobile censito al numero civico 16 dalle ore 7.00 di giovedì 29/08/24 fino alle ore 18.00 di sabato 7 settembre 2024 per lavori di contenimento del sedime stradale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità del patrimonio stradale, di disciplinare la circolazione stradale nei tratti di strada indicati in oggetto;

Considerato che il tratto di via San Giorgio indicato in oggetto necessita manutenzione straordinaria con la costruzione di un manufatto in cls che vada a contenere il sedime stradale che a causa del transito dei veicoli ha ceduto;

Considerato che l'Ufficio Tecnico ha incaricato la ditta Beltramo Roberto all'esecuzione dei suddetti lavori e la stessa ditta ha comunicato come inizio lavori il giorno giovedì 29/08/2024;

Considerato che necessita emettere ordinanza per vietare il transito e la sosta nel tratto di strada interessato dai lavori per effettuarli in piena sicurezza;

Visti gli artt. 5 ultimo comma, 6 e 7 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo codice della Strada;

ORDINA

la chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta dalle ore 7.00 di giovedì 29 agosto 2024 alle ore 18.00 di sabato 7 settembre 2024 e comunque fino a fine lavori in via San Giorgio dall'intersezione con via Pellosa all'intersezione con la strada privata che congiunge l'immobile censito al numero civico 16 per effettuare i lavori.

La ditta appaltatrice dei lavori o chi li esegue dovrà provvedere alla segnalazione del cantiere e di strada chiusa a norme del Nuovo Codice della Strada sia di giorno che di notte.

Dovrà essere consentito ai residenti di lasciare e/o raggiungere le proprie abitazioni in piena sicurezza.

Gli eventuali danni al patrimonio pubblico (pavimentazione stradale, banchina, ecc.) dovranno essere ripristinati a carico dei responsabili a perfetta regola d'arte.

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si avverte

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi art. 27 c. 3 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che decide in merito, entro 60 giorni con le modalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente territorialmente entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari avverso con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, 26 agosto 2024

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale,
Amministrativa e Commercio

(rag. Sergio Magnano)

